



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

r.g. 11334/2022

tra

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA

RICORRENTE

CONVENUTO/I

Il Giudice designato dott.ssa Susanna Zanda,

ritenuto il *fumus boni iuris* e il pericolo che nelle more dell'instaurazione del contraddittorio i diritti fatti valere dall'istante (diritto al lavoro, diritto alla dignità umana, libertà personale, libertà di autodeterminazione in campo medico, diritto alla retribuzione) possano essere irreversibilmente compromessi nel tempo occorrente alla stessa instaurazione del contraddittorio;

considerato che nessuno dei quattro tipi di vaccino in uso nella campagna vaccinale in corso risulta efficace sulla prevenzione dei contagi da virus Sars cov 2, avente comunque un infimo tasso di letalità con sintomi per giunta curabili al domicilio con terapia tradizionale;

considerato che l'inefficacia dei vaccini nella prevenzione dei contagi emerge dai documenti delle stesse case produttrici (doc.4), e dal fatto che il picco dei contagi si è avuto proprio a campagna vaccinale inoltrata e tra soggetti vaccinati (vd. documenti ISS prodotti doc. 6) e come risulta dallo studio del dott. Peter Doshi doc. 11;

considerato che quindi la premessa contenuta nei decreti legge 44/21 e successivi, pur convertiti in legge e regolarmente controfirmati "de plano" dal Presidente della Repubblica, avente il ruolo di garante della Costituzione, laddove intendono giustificare l'"innovativa" misura di un obbligo vaccinale per poter lavorare, richiamandone la sua funzione di prevenzione dei contagi, contrasta insanabilmente con i dati epidemiologici pubblicati da ISS e AIFA, che evidenziano come i vaccinati si contagiano, contagiano gli altri e sviluppano anche la malattia (doc. 4 e 6);

considerato che quindi la sottoposizione ai cd. "vaccini" non può costituire fattore per discriminare i lavoratori, concedendo di lavorare solo a coloro che si vaccinano ed escludendo gli altri, perché entrambi sono nell'identica situazione, ossia possono contagiarsi e contagiare;

rilevato che l'art. 21 della Carta di Nizza immediatamente applicabile nell'ordinamento dello stato italiano dispone: *"È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"*;

rilevato che l'art. 3 della Carta di Nizza vieta ogni forma di coartazione della volontà in ambito sanitario e recita: *1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani*";

considerato che il dott. ████████ non intende più prestare il consenso a questi vaccini, e che non può essere coartato in tal senso per poter esercitare un diritto costituzionale come quello previsto dall'art. 4 cost. acquisito per nascita;

ritenuto quindi che la delibera di sospensione assunta dall'Ordine degli Psicologi della Toscana e che incide direttamente sulla libertà e diritto costituzionale del dott. ████████ sia una misura discriminatoria e lesiva della dignità e libertà delle cure e debba quindi essere immediatamente disapplicata per evitare ulteriori danni irreparabili alla sua persona,

considerato che in base alla supremazia di queste fonti dell'unione europea, di rango pattizio, assimilate ai Trattati, vanno disapplicate le leggi interne confliggenti (vd. per tutte corte cost. 20/2019 e art. 6 Trattato di Lisbona);

considerato che le leggi che impongono i trattamenti iniettivi sperimentali si pongono in insanabile contrasto con l'art. 21 (divieto di discriminazione), art. 1 (inviolabilità della dignità umana); 3 (intangibilità dell'integrità fisica e psichica della persona umana), tutti articoli che non fanno che positivizzare i valori identitari della stessa Europa e della cultura occidentale, comuni, infatti, a tutte le Carte Costituzionali europee introdotte dopo la seconda guerra mondiale e che hanno voluto precipuamente tutelare la "persona umana", sia nella sua fisicità che nella sua "interiorità psichica", contro ogni possibile coazione e sopruso sia attuato da altri cittadini che dallo stesso apparato dello Stato, garantendone quindi le libertà personali, il diritto di libera opinione e di libera scelta in campo medico, la sicurezza e la giustizia;

rilevato che conformemente il nostro art. 32 cost. dopo aver affermato questo principio di autodeterminazione in campo medico e aver ammesso l'eccezionale imposizione di un trattamento da parte del Parlamento nei casi sussista un'effettiva necessità per la collettività, di tipo sanitario, e senza comunque mettere mai a repentaglio la vita e integrità fisica di chi venga trattato, afferma un limite assoluto anche al potere eccezionale del Parlamento; infatti, si chiude detto articolo con la dicitura: *La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*

rilevato che la stessa attenzione si rinviene nell'art. 1 carta di Nizza che recita: *"La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata"*;

considerato che anche il Preambolo della Carta dedica primario spazio alla dignità umana e ai diritti e libertà fondamentali della persona, esprimendo chiaramente la sua natura persono-centrica, dove lo Stato è al servizio del cittadino, è costruito intorno al cittadino, per garantirgli LIBERTÀ SICUREZZA E GIUSTIZIA;

ritenuto che dalle fonti sopra citate che costituiscono il cuore della cultura occidentale dell'Europa (come recita il Preambolo della Carta di Nizza) e che storicamente presuppongono i due codici di Norimberga e di Oviedo, emerge chiaramente che gli stati d'Europa siglando questo documento pattizio fondamentale, abbiano concordemente voluto garantire uno spazio di libertà condiviso, per cui sono incompatibili e vanno disapplicate le leggi interne che coartano la libertà di autodeterminazione dei cittadini in ambito medico, per poter lavorare o esercitare le altre libertà innate;

rilevato che specificamente sul tema del Covid col regolamento 953/21 viene affermato il divieto di discriminazione in base allo stato vaccinale per la libertà di circolazione, e la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2341/21 afferma lo stesso divieto di discriminazione in ambito anche lavoristico ribadendo l'adesione alla campagna vaccinale "su base volontaria" (ossia consenso libero senza coazione e informato);

ritenuto che non sia configurabile un consenso libero laddove si penalizzi chi non lo presti, con la perdita di diritti umani essenziali, né sia configurabile un consenso informato laddove non siano date le informazioni necessarie a valutare i rischi che si corrono, rischi che le stesse case produttrici affermano di non conoscere (vd. su consenso dettagliato e forma scritta del consenso al trattamento medico cass. 28985/2019 e legge 219/2017; vd. sui doveri del giornalista di divulgare notizie scientifiche pluraliste art. 6 lett. B del codice deontologico);

considerato poi che dal doc. 10 prodotto dal ricorrente ossia report Aifa dic. 2020 dic. 2021 risulta a pag. 25 che il sistema di farmacovigilanza messo in campo dalle autorità sanitarie italiane è inattendibile in quanto nonostante le case produttrici dicano espressamente che non sono noti gli effetti a medio e lungo termine di questi trattamenti genici, si omette ogni acquisizione dei dati proprio dei decessi ed eventi avversi successivi ai 14 giorni dall'inoculo, e ciò anche se si tratta di bambini e giovani senza altre patologie (vi si legge: omissis..... **Non si possono considerare come eventi "osservati" quei casi fatali che si verificano oltre un certo tempo dalla vaccinazione, da valutarsi in base alle caratteristiche del vaccino stesso. Pertanto questa indagine O/A non considera la causalità con la vaccinazione e analizza tutti i decessi segnalati in RNF in cui l'evento si è verificato nel periodo monitorato (2 settimane dalla vaccinazione...omissis)**");

considerato che il ricorrente ha anche prodotto il doc. 12 contenente lo studio pubblicato in data 2.9.22 condotto da scienziati dell'università Thomas Jefferson di Philadelphia che conferma, con esperimenti in vivo su cavie di laboratorio, le già segnalate alterazioni genetiche stabili provocate da tali trattamenti genici anti covid a MNRA, suscettibili di trasmettersi alla prole;

visto il principio di "precauzione" positivizzato nella Cedu che dovrebbe indurre gli amministratori pubblici a proteggere la collettività da rischi per la salute pubblica, come prevede anche l'art. 97 cost.

considerato che per giunta il dott. ██████████ ad abundantiam ha prodotto la documentazione sanitaria sua personale da cui emerge che si era già sottoposto a due dosi, l'ultima il 1° ottobre 21, derivandone effetti avversi gravi come febbre a 40 gradi e insorgenza di nuovi tumori (carcinoma alla prostata), con accertato nesso eziologico col ciclo vaccinale primario, vd. doc. 17: *"la reazione dei linfonodi ascellari comparsa intorno al 5 ottobre 2021 è in nesso causale col ciclo primario di vaccino contro Sars-CoV-2; la reazione è documentata puntualmente dagli accertamenti effettuati che giustificano il nesso causale cronologico, topografico, etiologico, di idoneità lesiva e continuità fenomenica"* con parere medico negativo sia per nuove dosi, che anche per quelle già assunte, tenuto conto della sua anamnesi per patologie oncologiche; vd. doc. 15 e 16 sull'intervenuta prostatectomia del ricorrente;

ritenuto che per tutti questi motivi, sussiste sia il "fumus boni iuris" che il "periculum in mora" dei diritti cautelandi, in applicazione del principio di precauzione sancito dalla CEDU e degli artt. 1,3,21 Carta di Nizza;

p.q.m.

visto l'art. 669 sexies c.p.c.

1. dispone la revoca del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi che ha sospeso dall'albo lo psicologo dott. ██████████ perché non vaccinato autorizzandone l'immediata ripresa del lavoro in qualunque modalità;
2. fissa per la conferma, modifica o revoca del decreto l'udienza del 15 dic. 22 a trattazione scritta, autorizzando note fino al 4.12.22 e repliche fino al 9.12.22.

Firenze il 12.12.2016.

Si comunicò.

Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda